

Osservatorio Corte europea dei diritti dell'uomo

a cura di Carlotta Conti

GIUDICE PRECOSTITUITO PER LEGGE

VIOLAZIONE DEL DIRITTO AL GIUDICE PRECOSTITUITO PER LEGGE

Corte europea dei diritti umani, Grande Camera, 1° dicembre 2020 - Pres. Kjølbro - Guðmundur Andri Ástráðsson c. Islanda

La Corte, all'unanimità, ha dichiarato la violazione dell'art. 6, par. 1, Cedu (diritto al giudice precostituito per legge) in un caso in cui la nomina di un giudice della Corte d'Appello islandese è avvenuta con una procedura irregolare. In considerazione delle ripercussioni che possono discendere dalla constatazione di una simile violazione, la Corte ha affermato che non ogni irregolarità nella procedura di nomina del giudice è in grado di compromettere il diritto al giudice precostituito per legge. Per evitare interpretazioni estensive della disciplina, la Corte ha quindi elaborato un test trifasico utile a determinare se l'irregolarità occorsa debba considerarsi, o meno, a tal punto grave da comportare una violazione dell'art. 6, par. 1, Cedu.

Il caso

Il ricorrente, Guðmundur Andri Ástráðsson, è un cittadino islandese nato nel 1985 e residente a Kópavogur (Islanda).

Il signor Ástráðsson veniva condannato in primo grado nel marzo 2017 per aver guidato senza regolare patente e sotto l'effetto di droga. In secondo grado veniva sentito dalla nuova Corte d'Appello (Landsréttur), istituita nel gennaio 2018. Tra i giudici della Corte, il ricorrente chiedeva che fosse estromesso il giudice A.E., in quanto vi erano state irregolarità nella sua procedura di nomina, alla luce di quanto stabilito dalla Corte Suprema nel dicembre 2017. La richiesta avanzata veniva, però, respinta; e, all'esito del giudizio, la Corte d'Appello confermava la condanna di primo grado. Il signor Ástráðsson adiva così la Corte Suprema, riproponendo la medesima doglianza sull'irregolarità della nomina (avvenuta, a suo dire, per ragioni politiche) del giudice A.E., lamentando di essere stato altresì leso nel suo diritto a un processo equo, dinanzi a giudice terzo e imparziale. Anche la Corte Suprema respingeva tuttavia il ricorso, ritenendo che i vizi - pur presenti, a fronte di quanto stabilito nelle sue sentenze del dicembre 2017 - non invalidassero la procedura di nomina e che, nel complesso, non vi fossero motivi sufficienti per dubitare che il ricorrente avesse subito un processo ingiusto.

La nomina del giudice A.E. era avvenuta nel seguente modo. Vi era stata una procedura di selezione in base alla quale una Commissione valutatrice aveva dapprima preso in esame 33 candidati per 15 posti da giudice di Corte d'Appello e aveva quindi stilato un elenco di 15 candidati, ritenuti idonei per tale nomina. Ai sensi della "nuova legge sulla magistratura"

(L. n. 50 del 2016), il Ministro della giustizia poteva discostarsi dalla valutazione della Commissione e proporre uno o più candidati diversi, a condizione però che il candidato o i candidati fossero tra quelli già individuati dalla Commissione e, ovviamente, fossero in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per ricoprire l'incarico in questione. La proposta del Ministro, inoltre, doveva essere debitamente motivata e in seguito approvata dal Parlamento. Nel caso di specie, il Ministro della giustizia sceglieva 11 dei 15 candidati proposti dalla Commissione e ne selezionava poi 4 di sua scelta, tra cui A.E., individuandoli tra i giudici presenti nella lista che si erano classificati più in basso rispetto ai giudici proposti dalla Commissione. La decisione del Ministro veniva approvata dal Parlamento, a maggioranza e con voto unico, cioè con riferimento a tutti e quindici i candidati allo stesso tempo. Dopo di che, il Presidente d'Islanda firmava le lettere di nomina dei nuovi giudici, tra i quali compariva anche A.E. Due magistrati, facenti parte dell'originaria lista dei 15 candidati presentata dalla Commissione ma poi rimossi dalla medesima da parte del Ministro, citavano in giudizio lo Stato. La Corte Suprema respingeva la loro richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali, ma riconosceva a ciascuno di loro 700.000 krónur islandesi (circa 5.700,00 euro) a titolo di danni non patrimoniali.

A fronte di questi fatti, in particolare, la Corte Suprema - in due pronunce del 19 dicembre 2017 - affermava che la scelta compiuta dal Ministro di giustizia non fosse stata adeguatamente motivata e che pure la procedura parlamentare fosse viziata (per aver il Parlamento votato l'intera lista dei giudici nominati in blocco, quando invece avrebbe dovuto votare separatamente i candidati proposti dal Ministro, come previsto per legge).

Il ricorrente, sulla base dell'art. 6, par. 1, Cedu adiva la Corte europea, lamentando la violazione del diritto al giudice precostituito per legge, poiché uno dei tre giudici (*i.e.* il giudice A.E.) della Corte d'Appello che aveva confermato la sua condanna, non era stato regolarmente nominato secondo la disciplina in materia stabilita dal diritto nazionale. Per le stesse ragioni, lamentava inoltre la violazione del proprio diritto a un giudice terzo e imparziale.

Nel marzo 2019 la Corte europea riconosceva, cinque voti contro uno, la violazione dell'art. 6, par. 1, ritenendo che la nomina del giudice A.E. non era avvenuta in conformità alle norme nazionali applicabili circa la precostituzione dell'autorità giudiziaria, così come accertato peraltro dalla stessa Corte Suprema islandese.

A seguito della pronuncia della Corte europea, il Governo d'Islanda chiedeva la trasmissione del caso alla Grande Camera, la quale ultima accettava la richiesta avanzata e, nel caso di specie, accoglieva altresì le osservazioni scritte presentate da soggetti terzi (ovverosia, dal Governo polacco, dal Commissario per i diritti umani della Repubblica di Polonia, dal Public Defender della Georgia e dalla Fondazione di Helsinki per i diritti umani).

La decisione: violazione dell'art. 6, par. 1, Cedu (diritto al giudice precostituito per legge)

La Corte europea, richiamandosi alle due sentenze pronunciate dalla Corte Suprema islandese il 19 dicembre 2017, ha rilevato la presenza di irregolarità nel processo di nomina del giudice A.E., in relazione alle norme del diritto nazionale in materia.

In considerazione delle ripercussioni che possono discendere dalla constatazione di una simile violazione, la Corte ha affermato che non ogni irregolarità nella procedura di nomina giudiziaria è in grado di compromettere il diritto al giudice precostituito per legge. Essendo in gioco interessi quali quelli correlati alla certezza del diritto e all'immovibilità del giudice, occorre evitare interpretazioni estensive della disciplina. D'altro canto, però, il rispetto "a tutti i costi" di questi ultimi due principi potrebbe andare a discapito di altri interessi, come quello della fiducia che la società ripone nella magistratura, che si correla per l'appunto alla precostituzione del giudice per legge. Pertanto, al fine di bilanciare tra loro i vari principi e diritti in gioco, la Corte ha elaborato un test trifasico, utile a determinare se le irregolarità occorresse nella procedura di nomina del giudice siano da considerarsi a tal punto gravi da comportare una violazione dell'art. 6, par. 1, Cedu.

Nell'ambito del primo *step*, bisogna accertare se vi sia stata una violazione manifesta del diritto interno. Con riferimento al caso di specie, la Corte si è basata sulle decisioni assunte dalla Corte Suprema islandese nelle sentenze del 19 dicembre 2017 e in quella del 24 maggio 2018. Ritenendo insussistenti motivi per mettere in discussione l'interpretazione che del diritto interno hanno fornito i giudici nazionali, la Corte europea ha pertanto riconosciuto la violazione e ritenuto soddisfatta la prima condizione del test a tre fasi.

La Corte è quindi passata al secondo *step*, in ragione del quale è necessario valutare se le violazioni del diritto interno attingano a norme fondamentali della procedura di nomina del giudice. Al riguardo, in estrema sintesi, la Corte ha osservato che sia il Ministro di giustizia sia il Parlamento hanno violato la normativa in questione, peraltro recentemente predisposta. L'obiettivo del meccanismo istituito con la L. n. 50 del 2016, volto a limitare l'influenza dell'esecutivo nella nomina dei giudici, per il tramite del coinvolgimento di una Commissione valutatrice (autorizzata a formulare raccomandazioni vincolati per la selezione dei giudici di tutti i gradi), nel caso della procedura di nomina che ha coinvolto il magistrato A.E. non è stato rispettato. Il Ministro della giustizia, in particolare, non ha addotto argomentazioni sufficientemente valide a giustificare la propria - sia pur legittima (se adeguatamente motivata) - decisione di discostarsi dalle indicazioni della Commissione. Secondo la Corte europea, l'incertezza che ha circondato la giustificazione addotta dal Ministro ha suscitato seri timori circa la possibilità che vi siano state o possano esservi state indebite interferenze nella procedura di nomina giudiziaria; e, anche se per la Corte non è stato possibile affermare - come sostenuto dal ricorrente - che la scelta del Ministro sia stata dettata da ragioni politiche, nondimeno le plausibili e oggettive preoccupazioni emergenti dal modo in cui si è svolta la vicenda hanno rischiato di compromettere la trasparenza dell'intera procedura di nomina giudiziaria. Nel caso dell'azione del Ministro, peraltro pienamente consapevole degli obblighi su di lui incombenti (poiché evidenziatigli altresì dai suoi consulenti e da altre istituzioni statali), secondo la Corte, non si è dunque trattato di un semplice vizio tecnico o procedurale ma di una grave irregolarità in grado di minare il diritto al giudice precostituito per legge. Parimenti, per quanto riguarda l'azione parlamentare, la Corte - sempre riferendosi alle pronunce della Corte Suprema islandese - ha osservato come il

Parlamento non abbia adempiuto il proprio dovere di garante della legittimità del procedimento di nomina giudiziaria. Oltre a non aver chiesto al Ministro di motivare obiettivamente e compiutamente le scelte divergenti dalle indicazioni della Commissione e a non aver chiesto di ricevere ulteriori informazioni che gli avrebbero consentito di valutare in maniera più approfondita la scelta effettuata a livello ministeriale, il Parlamento, rispetto ai quattro candidati selezionati dal Ministro in disaccordo dalle indicazioni della Commissione, ha ignorato le norme speciali di voto previste dalla normativa, procedendo a un'unica votazione collettiva riguardante tutti e 15 i giudici contemporaneamente. Anche in questo caso, a parere della Corte, si è perciò verificata una grave violazione di una norma fondamentale in tema di precostituzione dell'autorità giudicante.

Infine, la Corte è passata al terzo ed ultimo *step*, per il quale occorre stabilire se le presunte violazioni del diritto al giudice precostituito per legge siano state effettivamente prese in considerazione e risolte dai giudici nazionali. A tal proposito, la Corte ha rilevato che sarebbe spettato alla Corte Suprema islandese affrontare e porre rimedio agli effetti derivanti dalle irregolarità della procedura di nomina giudiziaria, che hanno coinvolto e violato i diritti del ricorrente. Nella sentenza del 24 maggio 2018, la Corte Suprema islandese ha accertato - in conformità alle precedenti pronunce del 19 dicembre 2017 - che vi sono state violazioni sia da parte del Ministro di giustizia che da parte del Parlamento, ma non ha tuttavia tratto poi le necessarie conseguenze, a fronte degli accertamenti compiuti. La Corte islandese, da un lato, ha mancato di valorizzare il diritto convenzionale, non avendo interpretato la questione sottoposta al suo esame in conformità alla Convenzione e, dall'altro lato, ha attribuito un'importanza e una valenza eccessive alla firma apposta dal Presidente islandese, a fronte della quale ha ritenuto di non poter dubitare circa la bontà della nomina dei 15 giudici della Corte d'Appello, tra cui il giudice A.E. E proprio quest'ultima circostanza, secondo la Corte europea, ha rappresentato una sorta di rinuncia, da parte della Corte islandese, al vaglio effettivo della richiesta avanzata dal ricorrente.

In conclusione, alla luce del test trifasico, la Corte europea ha ritenuto che al ricorrente sia stato negato il diritto al giudice regolarmente precostituito per legge, in quanto nel processo a suo carico ha partecipato un giudice (A.E.) la cui nomina è stata l'esito di un procedimento compromesso da gravi irregolarità, che hanno pregiudicato non soltanto tale diritto, ma altresì quelli - sempre connessi all'art. 6 Cedu - correlati all'imparzialità e terzietà del giudice (pure fatti valere dal signor Ástráðsson).

Art. 46 (vincolatività ed esecuzione delle decisioni)

La Corte ha statuito che sulla possibilità di riaprire il procedimento penale svoltosi a suo carico, il ricorrente - per il tramite del proprio difensore - ha inizialmente risposto negativamente e il suo successivo tentativo di ritrattare tale iniziale affermazione non è stato sorretto da una giustificazione adeguata e sufficiente a far cambiare la posizione assunta in precedenza. La Corte ha inoltre ritenuto che, conformemente agli obblighi discendenti dall'art. 46 Cedu, spetti all'Islanda trarre le necessarie conclusioni dalla presente pronuncia, adottando le misure idonee affinché siano risolti i problemi che hanno portato alla violazione dell'art. 6, par. 1, Cedu. In ogni caso, la Corte europea ha precisato che non sussiste alcun obbligo, in capo allo Stato islandese, di riaprire tutti i casi simili che sono oramai passati in giudicato.

Art. 41 (equo indennizzo)

La Corte, a maggioranza, ha stabilito che la constatazione della violazione costituisca di per sé una soddisfazione equa e

sufficiente per quanto concerne il danno non patrimoniale subito dal ricorrente. Mentre, con riferimento ai costi e alle spese, la Corte ha stabilito, all'unanimità, che l'Islanda debba corrispondere al signor Ástráðsson 20.000,00 euro.

I precedenti

Sulla precostituzione del giudice per legge, v. Cedu, Grande Camera, 23 giugno 2016, Baka c. Ungheria, in *www.echr.coe.int*; Cedu, Sez. V, 12 ottobre 2007, Jorgic c. Germania, *ivi*; Cedu, Sez. V, 11 dicembre 2006, Sokurenko e Strygun c. Ucraina, *ivi*; Cedu, Sez. I, 28 febbraio 2003, Lavents c. Lettonia, *ivi*.

VIOLAZIONE DEL DOMICILIO

ILLEGITTIMA L'ISPEZIONE SVOLTA DALLA POLIZIA
IN MANCANZA DI ADEGUATE GARANZIE

Corte europea dei diritti umani, Sez. II, 8 dicembre 2020 -
Pres. Kjølbros - Bostan c. Moldavia

La Corte, all'unanimità, ha dichiarato la violazione dell'art. 8 Cedu (diritto al rispetto della vita familiare, del domicilio e della corrispondenza) in un caso in cui la polizia ha effettuato un'ispezione (di una cella frigorifera e del cortile di casa) con il consenso di uno dei familiari, ma in assenza di questi ultimi. La questione centrale sottoposta a giudizio della Corte ha riguardato la possibilità di qualificare i luoghi ispezionati come domicilio ai sensi dell'art. 8 della Convenzione. La Corte ha risposto affermativamente, rappresentando i luoghi in questione un'area non aperta al pubblico e utilizzata per scopi prettamente professionali. Dopo aver riscontrato l'assenza di un'autorizzazione preventiva e altresì di una successiva convalida dell'atto da parte dell'autorità giudiziaria, la Corte ha ritenuto la perquisizione compiuta convenzionalmente illegittima.

Il caso

I ricorrenti, Silvia Bostan e Veaceslav Bostan, sono cittadini moldavi nati rispettivamente nel 1962 e nel 1960 e residenti a Chişinău.

Nel 2008, la polizia arrestava M.C., genero dei ricorrenti, mentre guidava un furgone, contenente carne, vicino all'abitazione dei Bostan. Alle domande rivoltegli dall'autorità, M.C. rispondeva di non avere un certificato che attestasse l'acquisto del veicolo. Stando ai verbali di polizia, M.C. affermava inoltre di vivere nella casa dei Bostan e che nella cella frigorifera del giardino di casa c'era più carne di quella che lui stava trasportando. M.C. dava infine il suo consenso per l'ispezione della cella frigorifera presente nel giardino di casa dei ricorrenti. A seguito dell'ispezione, la polizia sequestrava 4.924 kg di carne congelata e qualche settimana dopo veniva irrogata una multa (di 38,00 euro) a M.C. per commercio illegale di merci.

Nel frattempo, i ricorrenti denunciavano gli agenti di polizia, accusandoli di essere entrati illegalmente nel loro domicilio, dal momento che M.C. non viveva lì, ma in un luogo diverso e che soltanto loro erano i residenti dell'abitazione sottoposta a ispezione. I signori Bostan ritenevano pertanto che vi fosse stata una violazione del loro domicilio, poiché gli agenti erano entrati senza il loro consenso e senza alcun mandato. Il pubblico ministero non dava seguito alla denuncia e il tribunale di Rîşcani respingeva l'impugnazione proposta dai ricorrenti dopo la decisione negativa assunta dal pubblico ministero.

Lamentando una violazione dell'art. 8 Cedu, i ricorrenti adivano quindi la Corte europea dei diritti umani.

La decisione: violazione dell'art. 8 Cedu (diritto al rispetto della vita familiare, del domicilio e della corrispondenza)

La Corte ha osservato che la polizia non è entrata nella casa dei ricorrenti, ma soltanto nel loro cortile, limitandosi a perquisire la cella frigorifera che lì si trovava. Il luogo ispezionato, tuttavia, non è un luogo pubblico. Inoltre, dagli atti presenti nel fascicolo non risulta che la cella frigorifera fosse utilizzata esclusivamente per scopi commerciali (situazione che ne avrebbe reso incompatibile qualsiasi uso residenziale o personale da parte dei ricorrenti). Ancora, secondo la Corte non ci sono prove in virtù delle quali possa dirsi che la casa dei Bostan sia separata dai luoghi ispezionati dalla polizia.

A fronte di ciò, la Corte ha ritenuto che i luoghi ispezionati (giardino e cella frigorifera) debbano considerarsi parte integrante della "casa" dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 8 Cedu.

La Corte ha poi sottolineato che l'ispezione e il sequestro degli oggetti, costituendo un'interferenza nel diritto garantito dalla Convenzione, rappresentano un'attività che può ritenersi legittima soltanto se "conforme alla legge", se persegue uno o più scopi legittimi e se risulta "necessaria all'interno di una società democratica" per perseguire i suddetti scopi legittimi.

Nel caso di specie, osserva la Corte, l'ispezione e il sequestro sono stati eseguiti in mancanza di una previa autorizzazione. Il codice di procedura penale moldavo consente alle autorità inquirenti di eseguire tale atto laddove vi sia il consenso della persona interessata (in questo caso, il consenso della persona residente nel luogo ispezionato), ma deve poi esservi il controllo del giudice in merito alla liceità delle operazioni compiute e alla necessità dell'intervento deciso discrezionalmente da parte della polizia.

Quest'ultimo controllo, ritiene la Corte, non è stato efficace quanto avrebbe dovuto esserlo nel caso di specie. Il governo, in particolare non ha citato alcuna base giuridica (normativa o giurisprudenziale) a sostegno della tesi secondo cui il consenso di M.C. avrebbe reso non necessaria la successiva convalida da parte del giudice. Anzi, la normativa procedurale nazionale (art. 12, par. 2, c.p.p.) dispone altrimenti, ossia che entro 24 ore le autorità inquirenti comunichino la loro attività al giudice, ai fini della convalida.

Mancando quest'ultimo vaglio giurisdizionale, la Corte europea ha preso in esame le risposte che le autorità hanno fornito ai ricorrenti nel rigettare la denuncia da loro sporta. Nel complesso, la Corte ha concluso che ai ricorrenti non sono state riconosciute adeguate garanzie per contestare la legittimità dell'ispezione, dal momento che il giudice che si è pronunciato sulla denuncia dei ricorrenti ha considerato soltanto il consenso di M.C. e il fatto che questi avesse dichiarato di vivere nel luogo ispezionato, senza soffermarsi a valutare né l'adeguatezza della decisione presa dalla polizia di compiere l'atto, né la durata, nonché la portata, dell'atto ispettivo medesimo. La Corte ha pertanto affermato che non vi è stato un esame effettivo sul carattere di necessità dell'ispezione e, di conseguenza, ha ritenuto che - in assenza di un'autorizzazione preventiva o di un controllo giurisdizionale successivo dell'attività compiuta, secondo quanto peraltro previsto dal diritto moldavo, i signori Bostan non sono stati sufficientemente garantiti dal rischio di un abuso di potere da parte delle autorità inquirenti. Di conseguenza, non essendo l'ispezione stata compiuta "in conformità alla legge", la Corte ha ritenuto violato il diritto di all'art. 8 Cedu.

Art. 41 (equo indennizzo)

La Corte, in assenza di richieste per danni patrimoniali e/o non patrimoniali, ha stabilito che la Moldavia debba corrispondere ai ricorrenti 1.542,44 euro per costi e spese.

I precedenti

Sull'art. 8 Cedu e sulla nozione di domicilio, v. Cedu, Sez. IV, 15 ottobre 2013, Gutsanovi c. Bulgaria, in www.echr.coe.int; Cedu, Sez. IV, 6 marzo 2012, Farrugia c. Malta, *ivi*; Cedu, Sez. II, 30 settembre 2008, Isildak c. Turchia, *ivi*; Cedu, Sez. III, 1° aprile 2008, Varga c. Romania, *ivi*; Cedu, Sez. V, 15 novembre 2007, Khamidov c. Russia, *ivi*; Cedu, Sez. II, 6 settembre 2005, Leveau e Fillon c. Francia, *ivi*.

PRESUNZIONE DI INNOCENZA E AUTONOMIA TRA GIUDIZIO PENALE E GIUDIZIO CIVILE

L'ASSOLUZIONE PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA
NON FA VENIR MENO LA RESPONSABILITÀ CIVILE

Corte europea dei diritti umani, Sez. I, 10 dicembre 2020 - Pres. Turković - Ilias Papageorgiou c. Grecia

La Corte, all'unanimità, ha dichiarato che non vi è stata violazione dell'art. 6, par. 2, Cedu (presunzione di innocenza) in un caso in cui, a fronte dell'assoluzione in sede penale, il ricorrente è stato condannato in sede civile per i medesimi fatti. I due processi si sono svolti separatamente e secondo *standard* di prova differenti; inoltre, l'accertamento compiuto in sede civile non ha in alcun modo riguardato la colpevolezza del ricorrente. Secondo la Corte, poi, il giudizio penale di assoluzione non esonera il ricorrente da un'eventuale responsabilità civile per il fatto commesso.

Il caso

Il ricorrente, Ilias Papageorgiou, è un cittadino greco nato nel 1974 e residente ad Atene.

Nel 2005, il ricorrente rimaneva coinvolto in un incidente stradale e il passeggero che era insieme a lui restava ferito. All'alcol test, il ricorrente risultava avere 0,67 e 0,57 mg/l.

Nel 2007, il procedimento penale a suo carico per guida in stato di ebbrezza si concludeva, in via definitiva, con l'assoluzione. In sede civile, invece, Papageorgiou veniva condannato. Il passeggero del ricorrente aveva infatti avviato un'azione civile sia nei confronti di Papageorgiou che nei confronti della sua compagnia assicurativa. La compagnia di assicurazione, in tale sede, sosteneva che la responsabilità fosse esclusivamente del ricorrente, in quanto lo stesso aveva superato il tasso alcolemico consentito per mettersi alla guida.

In primo grado, il Tribunale condannava sia il ricorrente che l'assicurazione. In secondo grado, la Corte d'Appello di Atene riteneva civilmente responsabile soltanto Papageorgiou e, in base alle previsioni del contratto assicurativo, esentava da responsabilità la compagnia assicuratrice, affermando di non doversi ritenere vincolata all'esito del giudizio assolutorio intervenuto in sede penale. Il ricorrente adiva la Cassazione, ma il suo ricorso veniva respinto.

La decisione: nessuna violazione dell'art. 6, par. 2, Cedu (presunzione di innocenza)

La Corte europea ha ribadito che la presunzione di innocenza ricomprende l'onere della prova, le presunzioni legali (di fatto e

di diritto), il privilegio contro l'autoincriminazione, la pubblicità prima del giudizio, le dichiarazioni anticipate di colpevolezza dell'imputato. Inoltre, in virtù della presunzione di innocenza, i pubblici ufficiali non devono considerare colpevole qualcuno che è stato assolto.

La Corte ha ritenuto che il procedimento civile subito dal ricorrente non sia stato un'estensione del procedimento penale e che, trattandosi di due giudizi distinti, sia accettabile il fatto che siano regolati da *standard* probatori differenti. La Corte, poi, ha ancora osservato che l'assoluzione in sede penale non esonera il soggetto da un'eventuale responsabilità civile e, nel caso di specie, la compagnia di assicurazione ha legittimamente fatto valere i propri diritti azionando le clausole del contratto assicurativo, a prescindere dall'esito del giudizio penale. Infine, nota la Corte, nel giudizio civile non si è fatto alcun riferimento alla colpevolezza (intesa come responsabilità penale) del ricorrente.

Pertanto, secondo la Corte non può ritenersi violata la presunzione di innocenza, così come garantita dalla Convenzione.

I precedenti

Sulla presunzione di innocenza, v. Cedu, Grande Camera, 12 luglio 2013, Allen c. Regno Unito, in www.echr.coe.int; Cedu, Sez. IV, 7 marzo 2006, Yassar Hussain c. Regno Unito, *ivi*; Cedu, Sez. I, 23 luglio 2002, Janosevic c. Svezia, *ivi*; Cedu, Sez. III, 10 ottobre 2000, Daktaras c. Lituania, *ivi*.

LIBERTÀ DI STAMPA E SEGRETO INVESTIGATIVO

NON LEDE LA LIBERTÀ DI STAMPA LA CONDANNA
DEL GIORNALISTA CHE PUBBLICA INFORMAZIONI OTTENUTE
IN VIOLAZIONE DEL SEGRETO INVESTIGATIVO

Corte europea dei diritti umani, Sez. V, 17 dicembre 2020 - Pres. O'Leary - Sellami c. Francia

La Corte, all'unanimità, ha dichiarato che non vi è stata violazione dell'art. 10 Cedu (libertà di espressione), in un caso in cui un giornalista è stato condannato per aver utilizzato informazioni ottenute in violazione del segreto investigativo. La Corte ha ritenuto di condividere la valutazione compiuta dai giudici nazionali, i quali hanno correttamente bilanciato gli interessi in gioco, ossia l'interesse pubblico alla diffusione della notizia e la salvaguardia dell'accertamento processuale (interesse effettivamente lesa dalla pubblicazione di un elemento di prova, cioè l'identikit del colpevole disegnato dalla polizia, che ha poi avuto un impatto negativo sullo svolgersi del procedimento).

Il caso

Il ricorrente, Stéphane Sellami, è un cittadino francese nato nel 1972 e residente a Saint-Ouen (Francia).

Nel dicembre 2011 due donne venivano violentate a Parigi e una di loro è anche rimasta vittima di un tentato omicidio. L'indagine veniva affidata al III° Distretto di polizia di Parigi, guidato dal Sovrintendente D.

Sempre nel dicembre 2011, una ragazza veniva violentata e accoltellata a Étamps, dipartimento di Essonne. Sulla base della sua testimonianza, veniva disegnato l'identikit del colpevole.

Nel 2012, il pubblico ministero di Parigi apriva un'indagine unica per tutti e tre questi reati e il giudice istruttore impartiva

istruzioni al III° Distretto di polizia parigino su come muoversi. Dopo aver ricevuto le indicazioni da parte del giudice, il Sovrintendente D., a capo dell'unità investigativa, inoltrava una mail ai suoi collaboratori, dicendo loro di aver ricevuto una telefonata da un giornalista - ovverosia, dal ricorrente - a cui non doveva essere fornita alcuna informazione sulle indagini in corso. Qualche giorno dopo, tuttavia, l'identikit veniva prima divulgato su una rivista giornalistica (Le Nouveau Détective) e quindi diffuso anche da un quotidiano (Le Parisien), che dedicava una pagina intera alla notizia, pubblicando tre articoli scritti dal ricorrente (uno dei quali contenente l'immagine che riproduceva il presunto colpevole).

A seguito della pubblicazione degli articoli e in considerazione del fatto che l'identikit diffuso non corrispondeva di fatto alle sembianze dell'indagato, che nel frattempo era stato identificato tramite fotografie, sia il giudice che la procura decidevano di pubblicare una foto del soggetto ricercato, per orientare - stavolta correttamente - possibili testimoni che potessero aiutare le autorità a rintracciarlo. Al riguardo, il Sovrintendente D. trasmetteva un'apposita relazione ai suoi superiori, in cui lamentava la violazione del segreto investigativo per la pubblicazione dell'identikit del presunto colpevole su Le Parisien. Il pubblico ministero apriva conseguentemente un'indagine per violazione del segreto investigativo.

Nel 2012, il Tribunale di Parigi riteneva il ricorrente colpevole per aver utilizzato informazioni ottenute in violazione del segreto investigativo e gli ordinava di pagare una multa di 8.000,00 euro e di 1,00 euro come risarcimento danni alle vittime che avevano partecipato al procedimento penale come parti civili.

Nel 2014, la Corte d'Appello di Parigi confermava la sentenza di condanna, riducendo tuttavia la multa a 3.000,00 euro.

Il ricorrente ricorreva in Cassazione, ma il suo ricorso veniva respinto.

Il sig. Sellami adiva quindi la Corte europea, lamentando la violazione dell'art. 10 Cedu.

La decisione: nessuna violazione dell'art. 10 Cedu (libertà di espressione)

La Corte europea, dopo aver rilevato che vi è stata un'interferenza nell'esercizio della libertà di espressione del ricorrente, ha osservato che in casi precedenti (Dupuis e altri c. Francia; Hacquemand c. Francia; Ressiot e altri c. Francia) ha avuto modo di constatare che, in materia, la normativa francese soddisfa i requisiti di prevedibilità ai sensi dell'art. 10, par. 2, Cedu.

La Corte ha poi osservato che l'invadenza nella libertà di espressione da parte dello Stato si può giustificare sulla scorta della necessità di salvaguardare la segretezza delle indagini e il loro corretto svolgimento, così da garantire anche l'autorità e l'imparzialità della magistratura. E questo vale, *mutatis mutandis*, anche per il segreto professionale, in presenza di informazioni da mantenere riservate.

Nel caso di specie, afferma la Corte, l'ingerenza posta in essere dallo Stato ha perseguito un obiettivo legittimo poiché si è basata sulla necessità di assicurare la necessaria segretezza delle indagini; e i giudici nazionali hanno applicato correttamente i criteri giurisprudenziali di riferimento. In particolare, i giudici nazionali hanno ritenuto che il ricorrente, giornalista di professione, non poteva ignorare che l'identikit in suo possesso fosse coperto da segreto investigativo, a maggior ragione alla luce della telefonata che vi è stata tra il ricorrente stesso e il Sovrintendente D.

Per quanto riguarda l'articolo pubblicato su Le Parisien, la Corte ha rilevato che la pubblicazione dell'immagine in questione, corredata da una breve didascalia di commento, costituiva parte integrante di una serie di articoli scritti dal ricorrente e occupanti un'intera pagina, riguardanti stupri e aggressioni apparentemente compiuti dal medesimo autore. Il carattere "sensazionale" di tali scritti emerge, secondo la Corte, anche dal fatto che l'impaginazione dava particolare risalto all'identikit del presunto colpevole. Inoltre, la Corte ha tenuto conto delle ripercussioni legate alla non corrispondenza dell'immagine pubblicata dal ricorrente rispetto all'immagine reale del presunto colpevole. Al riguardo, ha ritenuto che la pubblicazione dell'identikit era avvenuta senza che ci si preoccupasse della sua reale attendibilità o dell'impatto della pubblicazione medesima sullo svolgersi delle indagini in corso: ciò, in violazione dei doveri e delle responsabilità deontologico-professionali inerenti all'esercizio della libertà di espressione giornalistica.

La Corte, ancora, ha riconosciuto l'interesse pubblico della notizia ma ha comunque ritenuto illegittime le modalità "sensazionalistiche" di presentazione della medesima, oltre che l'erroneità delle informazioni riportate, le quali erano così imprecise da poter trarre in inganno il lettore. Di conseguenza, la Corte non ha potuto ravvisare alcuna valida ragione idonea a mettere in discussione la valutazione compiuta dai giudici nazionali in merito alla violazione commessa dal ricorrente. Ciò a maggior ragione tenuto conto della "tutela speciale" assicurata alla segretezza dell'indagine giudiziaria, in considerazione degli interessi che sono in gioco nel procedimento penale, sia per l'amministrazione statale della giustizia sia per le persone in esso coinvolte e, in particolare, per l'indagato presunto innocente. Il rischio di influenzare lo svolgersi del procedimento giustifica di per sé l'adozione da parte delle autorità nazionali di misure deterrenti, come il divieto di rivelazione di informazioni segrete riguardanti le indagini.

Peraltro, la Corte concorda ancora con la valutazione dei giudici nazionali circa il fatto che la pubblicazione dell'identikit abbia interferito con il normale svolgimento delle indagini, in quanto la pubblicazione dell'immagine è stata interpretata da alcuni lettori come un invito a testimoniare e questo ha fatto sì che un gran numero di persone abbia telefonato alla polizia, sicché sia il giudice che la procura si sono visti costretti a pubblicare a loro volta sul giornale un articolo contenente la fotografia del presunto colpevole in loro possesso, in modo da orientare stavolta correttamente le ricerche dell'uomo tramite testimoni. In conclusione, dopo aver infine ritenuto adeguata e proporzionata la sanzione inflitta al ricorrente (una multa di 3.000,00 euro), cioè non in grado di interferire sull'esercizio della libertà di espressione né del ricorrente, né - più in generale - di qualsiasi altro giornalista che intenda informare il pubblico pubblicando notizie inerenti ai procedimenti penali in corso di svolgimento, la Corte ha affermato non esservi stata alcuna violazione dell'art. 10 della Convenzione.

I precedenti

Sulla libertà di espressione, v. Cedu, Sez. IV, 8 ottobre 2019, Szurovecz c. Ungheria, in www.echr.coe.int; Cedu, Grande Camera, 8 novembre 2016, Magyar Helsinki Bizottság c. Ungheria, *ivi*; Cedu, Sez. V, 28 giugno 2012, Ressiot e altri c. Francia, *ivi*; Cedu, Sez. V, 12 aprile 2012, Martin e altri c. Francia, *ivi*; Cedu, Sez. II, 29 marzo 2011, Gouveia Gomes Fernandes e Freitas e Costa c. Portogallo, *ivi*; Cedu, Sez. V, 30 giugno 2009, Hacquemand c. Francia, *ivi*; Cedu, Sez. III, 7 giugno 2007, Dupuis e altri c. Francia, *ivi*.